

Il primo trattato della Triplice Alleanza

Trattato della Triplice Alleanza

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 131-134.

Le LL. MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania, Re di Prussia e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell'ordine sociale e politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la pace dell'Europa. [...]

Art. I. - Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza od impegno diretto contro uno dei loro Stati.

Esse s'impegnano a procedere ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di carattere generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il loro mutuo appoggio nel limite dei propri interessi.

Art. II. - Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualsiasi motivo attaccata dalla Francia, le due altre parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze.

Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione non direttamente provocata della Francia contro la Germania.

Art. III. - Se una o due delle alte parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi potenze non firmatarie del presente trattato, il "casus foederis" si presenterà simultaneamente per tutte le

alte parti contraenti.

Art. IV - Nel caso che una grande potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle alte parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò obbligata a farle la guerra, le due altre si obbligano ad osservare verso il loro alleato una benevola neutralità. Ciascuna di esse in questo caso si riserva la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudicherà opportuno, per fare causa comune con il suo alleato.

Art. V. - Se la pace di una delle alte parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le alte parti contraenti si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione.

Esse s'impegnano fin da ora, in tutti i casi di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, se non di comune accordo fra di loro.

Art. VI. - Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del presente trattato.

Art. VII. - Il presente trattato resterà in vigore per lo spazio di cinque anni, a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche.

Art. VIII. - Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se è possibile. [...]

Dichiarazione ministeriale

Il regio governo italiano dichiara che le stipulazioni del Trattato concluso il 20 maggio 1882 fra l'Italia, l'Austria-Ungheria e la Germania non potranno, come è stato già convenuto, in alcun caso essere considerate come dirette contro l'Inghilterra.

In fede di che la presente dichiarazione ministeriale, che dovrà restare ugualmente segreta, è stata redatta per essere scambiata con identiche dichiarazioni del governo imperiale e reale d'Austria-Ungheria e del governo imperiale di Germania.